

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca (di seguito in breve "Camera di Commercio") in attuazione di quanto disposto dall'articolo 18, comma 3, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche e integrazioni, e dal decreto del Ministero delle Attività Produttive 27 gennaio 2005 n. 54 e s.m.i..

2. Esso tiene altresì conto delle disposizioni del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche e integrazioni, per quanto applicabile, dell'art. 3, commi 10 e 11 del Decreto Legge del 2 marzo 2012 n. 16, convertito in Legge del 26 aprile 2012 n. 44, delle direttive impartite dal Ministero dello Sviluppo Economico Ministero con circolari n. 3587/C del 20.06.2005, n. 62417 del 30.12.2008, n. 232590 del 12/11/2012, n. 31666 del 25/02/2013, n. 118648 del 12/07/2013, n. 0172574 del 22.10.2013, 166919 del 06.02.2015 e 45640 del 17.02.2020, nonché di circolari emanate dal Ministero delle Economie e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate sulla materia delle sanzioni amministrative tributarie.

ARTICOLO 2 – VIOLAZIONI SANZIONABILI

1. Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente Regolamento si applicano ai casi di tardivo, omesso o incompleto versamento del diritto annuale.

Il Diritto annuale deve essere versato:

- a) per le imprese iscritte in corso d'anno, entro 30 giorni dall'iscrizione
- b) per le imprese già iscritte all'inizio dell'anno per il quale è dovuto il tributo, entro il termine fissato per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi

2. Non è sanzionabile l'errato versamento di quanto dovuto a favore di altra Camera di commercio incompetente per territorio, qualora il versamento sia stato eseguito entro i termini.

3. Il versamento può essere eseguito oltre i termini previsti dalla scadenza ordinaria di cui al comma precedente purché nei 30 giorni successivi e con la maggiorazione dello 0,40%. Tale disposizione non si applica a eventuali proroghe della scadenza ordinaria fissate per categorie di imprese da normative protempore vigenti salvo la normativa stessa lo preveda espressamente.

4. Ai fini del presente regolamento:

- a) per tardivo versamento si intende il versamento effettuato con un ritardo non superiore a 30 giorni
- b) Per incompleto si intende il versamento effettuato solo in parte rispetto al dovuto.
- c) i versamenti effettuati con un ritardo superiore ai 30 giorni o quelli effettuati solo in parte, si considerano omessi, limitatamente a quanto non versato

ARTICOLO 3 - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente Regolamento sono irrogate dal Dirigente della Camera di Commercio alla cui Area afferisce l'ufficio Diritto Annuale.

ARTICOLO 4 - TUTELA DELL’AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE ERRORI DEL CONTRIBUENTE

1. I rapporti tra contribuente e Camera di Commercio sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi:

- a. nel caso in cui il comportamento del contribuente sia stato posto in essere in seguito a ritardi, omissioni o errori della Camera di Commercio;
- b. nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria o della Camera di Commercio, ancorché successivamente modificati;

ARTICOLO 5 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

1. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione si tiene conto delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto n. 54/2005 e s.m.i., dei criteri di determinazione della sanzione previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i. e delle direttive via via impartite in materia dai Ministeri competenti e dall'Agenzia delle Entrate.

1. In caso di versamento omesso si applica la sanzione del 30 per cento sul diritto dovuto, con le maggiorazioni e/o le riduzioni di cui ai successivi articoli 6, 7 e 8.
2. In caso versamento effettuato con un ritardo non superiore a 30 giorni si applica la sanzione del 10 per cento sul diritto dovuto.
3. In caso di versamento incompleto:
 - a) se il pagamento è stato effettuato entro il termine ordinario si applica la sanzione del 30 per cento sulla differenza tra il diritto dovuto e quello versato, con le maggiorazioni e/o le riduzioni di cui ai successivi articoli 6, 7 e 8;
 - b) se il pagamento è stato effettuato oltre il termine ordinario ma entro il termine lungo si applica la sanzione del 30 per cento sulla differenza tra il diritto dovuto maggiorato dello 0,40% e il diritto versato, con le maggiorazioni e/o le riduzioni di cui ai successivi articoli 6, 7 e 8;
 - c) se il pagamento è stato effettuato successivamente al termine lungo si applica la sanzione del 30 per cento sull'intero diritto dovuto, con le maggiorazioni e/o le riduzioni di cui ai successivi articoli 6, 7 e 8.

4. Nel caso in cui dalle comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate in merito all'ammontare del "fatturato" non risultasse per la singola impresa alcun importo di fatturato dichiarato e non risulta depositato al Registro Imprese il bilancio d'esercizio la Camera di commercio quantificherà il diritto omesso facendo riferimento alla misura minima prevista dal decreto annuale di determinazione delle misure del diritto.

ARTICOLO 6 - RIDUZIONE DELLA SANZIONE PER L'OPERA RIPARATRICE E PER LE CONDIZIONI ECONOMICO-SOCIALI DEL TRASGRESSORE

1. La sanzione può essere ridotta qualora ricorrano le seguenti circostanze:

a. Condizioni economico-sociali disagiate

La sanzione viene ridotta del 40% qualora il trasgressore dimostri alla Camera di commercio di essere in condizioni economico sociali disagiate a seguito di eventi non dipendenti dalla propria volontà (quali malattia protrattasi per periodi prolungati, invalidità accertata dai competenti organismi o altri eventi di carattere eccezionale che abbiano impedito il normale svolgimento dell'attività), oppure a seguito di fattori di crisi riscontrati nell'economia provinciale a livello di singolo settore economico di riferimento determinati da eventi di carattere straordinario quali calamità naturali – ufficialmente accertate e riconosciute dai competenti organismi pubblici – o da mutamenti intervenuti sui mercati nazionali ed internazionali come rilevati.

b. manifesta sproporzione

La sanzione viene ridotta del 40% nel caso concorrano eccezionali circostanze che rendano manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione. Si ha manifesta sproporzione allorché l'ammontare della sanzione applicabile è superiore al doppio del diritto omesso cui la violazione si riferisce.

ARTICOLO 7 – RECIDIVA

1. La sanzione, determinata ai sensi degli articoli 5 e 6, è aumentata del 40%, nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione relativa al diritto annuale della stessa indole e non definita ai sensi dell'articolo 6 del D.M. n. 54/2005.
2. L'omesso e il tardivo pagamento del diritto sono considerati violazioni della stessa indole.

ARTICOLO 8 - VIOLAZIONI CONTINUE

1. Chi commette più violazioni relative al diritto annuale in periodi di imposta diversi, non interrotti dalla constatazione della violazione, è punito con la sanzione, determinata ai sensi dei precedenti articoli 5, 6 e 7, aumentata del 200%.
2. Se la Camera di commercio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto dei precedenti provvedimenti.
3. La continuazione viene interrotta dalla constatazione formale della violazione, tramite la notifica di un atto di contestazione, di un atto di irrogazione immediata o di una cartella di pagamento.
4. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

ARTICOLO 9 – DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Alle sanzioni disciplinate dal presente Regolamento non si applica in alcun caso la definizione agevolata di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del D. LGS. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 10 – RAVVEDIMENTO

1. Qualora la violazione non sia stata già constatata, ai sensi dell'articolo 6 del D.M. 54/2005 e successive modifiche e integrazioni, il contribuente può regolarizzare spontaneamente la propria posizione, con applicazione di una sanzione ridotta.

2. La sanzione è applicata nella misura prevista all'articolo 6 del D.M. 54/2005, attualmente pari

- a) al 3,75% (1/8 del 30%) se il pagamento viene eseguito nei 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 2 (ravvedimento breve)
- b) 6% (1/5 del 30%) - se il pagamento viene eseguito entro 1 anno dalla scadenza del termine di cui all'art. 2 (ravvedimento lungo)

3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del diritto annuale dovuto, nonché al pagamento degli interessi moratori commisurati sul tributo calcolati al tasso legale in vigore e maturati dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del tributo. Il termine "contestualmente" deve essere inteso nel senso che tutti i pagamenti previsti ai fini del ravvedimento devono avvenire entro il termine di scadenza del ravvedimento lungo e prima della constatazione della violazione.

4. In caso di ravvedimento incompleto, effettuato entro i termini di cui al precedente comma 2, sulla parte di tributo correttamente ravveduta non si applicano ulteriori sanzioni. L'importo complessivamente versato a titolo di diritto, sanzione e interessi viene riattribuito secondo le indicazioni ministeriali all'importo del diritto.

5. Se il versamento con ravvedimento viene eseguito oltre il termine stabilito per il ravvedimento lungo, il soggetto decade dal beneficio della riduzione della sanzione e la Camera di Commercio procede all'irrogazione della sanzione al fine di recuperare gli importi ancora dovuti per sanzioni ed interessi.

ARTICOLO 11 - MODALITÀ DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni per omesso e tardivo versamento del diritto annuale possono essere irrogate con una delle seguenti procedure:

- a) **Atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni** di cui all'articolo 17 comma 1 del D. LGS. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;

b) **Iscrizione "diretta" a ruolo** senza preventiva contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del D. LGS. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni.

2. L'atto di contestazione e irrogazione e/o la cartella esattoriale, complete dell'indicazione delle eventuali somme dovute a titolo di tributo da versare, sono notificate ai seguenti soggetti:

- a) al titolare dell'impresa individuale;
- b) ai soci amministratori delle società in nome collettivo;
- c) agli accomandatari delle società in accomandita semplice e in accomandita per azioni;
- d) alle società di capitali nei modi prescritti dalla legge;
- e) agli amministratori delle società cooperative e dei consorzi.
- f) ai liquidatori in caso di società in liquidazione

ARTICOLO 12 – RISCOSSIONE DELLA SANZIONE

1. La sanzione amministrativa e le eventuali somme dovute a titolo di tributo sono rimosse con modello F24, salvo il caso di iscrizione diretta a ruolo di cui al precedente articolo 11 comma 1 lettera c). E' possibile, altresì, il pagamento allo sportello nel caso di cui all'art.11 comma 1 lett. a) e b)

2. Sono altresì dovuti alla Camera di Commercio gli interessi legali commisurati sul tributo, calcolati al tasso legale e maturati dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del tributo, ovvero alla data di consegna al concessionario dei ruoli o alla data di emissione del verbale.

3. Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.

4. Al pagamento della sanzione si aggiungono le spese per la notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione.

ARTICOLO 13 – STRUMENTI DIFENSIVI E TUTELA GIURISDIZIONALE

1. Il contribuente che ha ricevuto l'atto di contestazione di cui al precedente articolo 11 comma 1 lettera a) può, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto:

a) presentare deduzioni difensive alla Camera di Commercio avverso l'atto di contestazione Il Dirigente di cui all'art. 3 può accogliere o meno le deduzioni dell'interessato; in caso di non accoglimento emette l'atto motivato di conferma della sanzione, verso il quale è comunque possibile sempre entro 60 giorni dalla notifica dello stesso esperire ricorso in Commissione Tributaria;

b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto. Il ricorso è alternativo rispetto alla presentazione di deduzioni difensive. In tale ipotesi l'atto di contestazione si considera, a seguito del ricorso, atto di irrogazione della sanzione.

2. Il contribuente che ha ricevuto l'atto contestuale di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 11 comma 1 lettera b) può, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto:

a) presentare delle memorie difensive alla Camera di commercio nei casi di illegittimità o infondatezza dell'atto al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela;

b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto.

3. Il contribuente che ha ricevuto la cartella esattoriale del ruolo di cui al precedente articolo 11 comma 1 lettera c) può, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale:

a) presentare delle memorie difensive alla Camera di commercio nei casi di illegittimità o infondatezza della cartella al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela;

b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso la cartella.

4. I termini per la presentazione di deduzioni e di memorie difensive di cui ai precedenti commi sono soggetti a sospensione nel periodo feriale come previsto dalla normativa vigente.

Articolo 14 – RECLAMO E MEDIAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 17-bis del Decreto Legislativo 546 del 1992 per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato al netto di sanzioni ed interessi; ove la controversia sia relativa esclusivamente ad erogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

2. Il ricorso notificato a far data dal 1° gennaio 2016 produce automaticamente gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione.

3. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica entro il quale deve essere conclusa la procedura. Si applica la sospensione dei termini processuali del periodo feriale.

4. Ai sensi dell'art. 17, comma 3 del decreto Legislativo 472 del 1997 è fatto divieto di applicazione della definizione agevolata alle sanzioni per omesso o tardivo versamento e non sarà quindi consentita neppure in sede di mediazione.

ARTICOLO 15 – AUTOTUTELA

1. Il Dirigente di cui all'art. 3 può procedere, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti sanzionatori illegittimi o infondati; il potere di autotutela è, tra l'altro esercitato per i seguenti motivi:

- errore di persona;
- evidente errore logico o di calcolo;
- doppia imposizione;
- mancata imputazione di pagamenti del diritto annuale regolarmente eseguiti;
- errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'ente camerale.

2. Il potere di annullamento non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Camera di Commercio.
3. Gli atti sanzionatori indicano le modalità di presentazione di memorie volte ad ottenere il riesame in sede di autotutela. Alle memorie sono allegate copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l'annullamento totale o parziale.
4. La presentazione di memorie difensive, in sede di autotutela, non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria, ed è comunque possibile anche decorso il termine medesimo.
5. L'eventuale annullamento è comunicato al contribuente, al Concessionario incaricato della riscossione del ruolo e, in caso di contenzioso pendente, alla Commissione Tributaria per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

ARTICOLO 16 – DEBITI TRIBUTARI DI MODESTO AMMONTARE

1. Qualora l'ammontare dovuto dal contribuente per ogni singolo anno di competenza, derivante dalla somma del tributo non versato, delle sanzioni e degli interessi, sia inferiore o uguale euro 12,00, non si fa luogo alla contestazione o irrogazione con atto, né all'iscrizione a ruolo diretta.
2. Qualora l'ammontare dovuto dal contribuente per ogni singolo anno di competenza, derivante dalla somma del tributo non versato, delle sanzioni e degli interessi, sia superiore a euro 12,00 ma inferiore a euro 30,00, e non sia stata compiuta alcuna violazione nel versamento del diritto annuale nei cinque anni precedenti al tributo di riferimento, non si fa temporaneamente luogo alla contestazione o irrogazione con atto, né all'iscrizione a ruolo diretta.
3. Nei casi in cui l'ammontare dovuto per un anno di competenza, derivante dalla somma di tributo, sanzione e interessi sia superiore a euro 12,00 e il contribuente abbia effettuato almeno una violazione nei cinque anni precedenti al tributo di riferimento, si procede alla contestazione o irrogazione o iscrizione a ruolo diretta delle somme dovute per l'anno in oggetto e al recupero delle eventuali somme temporaneamente sospese ai sensi del comma precedente.
4. Ai fini della verifica, indicata nei precedenti commi 2 e 3, dell'esistenza o meno di violazioni pregresse, si tiene conto di tutte le violazioni effettuate in materia di versamento del diritto annuale, sia che siano già state irrogate e notificate sia in caso contrario, comprese anche quelle con importi inferiori al minimo di cui al comma 1. Non sono invece considerate le violazioni ravvedute spontaneamente per l'intero importo con i criteri indicati all'articolo 10 e quelle per le quali la Camera di Commercio ha emesso provvedimento di sgravio totale in base all'articolo 15.
5. E' fatta salva la compensazione del tributo non versato indipendentemente dall'ammontare con qualsivoglia credito vantato dall'impresa verso l'Ente.

ARTICOLO 17 – DECADENZA E PRESCRIZIONE DELLA SANZIONE APPLICATA

1. L'atto di contestazione ovvero l'atto di irrogazione, di cui al precedente articolo 11, comma 1, lettera a) e b), devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
2. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi del precedente articolo 11).

ARTICOLO 18 – RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE.

1. In materia di sanzioni amministrative tributarie relativamente al diritto annuale, fatto salvo quanto disposto all'articolo 1 del presente Regolamento, per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge tempo per tempo vigenti.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dal 29 giugno 2022.